

ENPACL

Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro

Schema di Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, ex articolo 14 comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 recante disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di depositario.

Consultazione pubblica

OSSERVAZIONI

28 novembre 2014

Premessa

La tutela dell'equilibrio previdenziale

L'ENPACL ha come compito primario ed esclusivo di garantire la copertura finanziaria delle pensioni nonché delle ulteriori forme di assistenza previste dal proprio Statuto in favore degli associati, Consulenti del Lavoro.

Gli obiettivi istituzionali con riguardo alla gestione del patrimonio sono, di conseguenza, la difesa del patrimonio dell'Ente dall'inflazione nonché la crescita sostenibile di lungo periodo, sulla base dell'equilibrio fra passività ed attività previsto dal Bilancio tecnico.

Il perseguimento degli obiettivi è improntato alla trasparenza e alla leggibilità degli strumenti finanziari selezionati oltre che alla liquidabilità in tempi relativamente brevi del patrimonio.

La gestione del patrimonio

Il quadro concettuale all'interno del quale vengono valutate le problematiche relative alla gestione delle attività finanziarie è definibile all'interno dei seguenti principi e criteri di investimento:

- principio della prudente diversificazione: è prudente diversificare gli investimenti tra le principali classi di attivo, mantenendo un adeguato bilanciamento tra investimenti 'non rischiosi', ovvero stabili e conservativi, e investimenti 'ad alto rendimento', ovvero volatili e speculativi, funzionali alla necessità di colmare eventuali gap previdenziali;
- principio della sostenibilità strategica: l'asset allocation è la principale determinante dei rendimenti attesi futuri, per cui il ribilanciamento del portafoglio rispetto agli obiettivi di equilibrio e sostenibilità di lungo termine è una componente chiave del processo di investimento .

La definizione delle allocazioni

Nella definizione della propria politica di investimento l'ENPACL considera i seguenti fattori:

- natura e composizione delle obbligazioni o passività previdenziali
- posizione finanziaria netta
- orizzonte di investimento
- rendimenti storici ed attesi del mercato dei capitali
- benefici della diversificazione degli investimenti
- un livello di rischio attivo-passivo accettabile
- flussi di cassa dell'attivo e del passivo e il rischio di re-investimento
- composizione dell'attivo patrimoniale.

Osservazioni allo schema di Decreto in consultazione

Articolo 6 (Prospetto informativo a valori correnti)

Si suggerisce, ai fini della redazione del prospetto informativo, l'utilizzo dei dati annualmente inviati dalle Associazioni e dalle Fondazioni ex d.lgs. 509/1994 e d.lgs. 103/1996 (di seguito 'Casse') a Covip. Si propone, stante la complessità dell'interpretazione corretta del dato, la pubblicazione di tali dati solo su richiesta.

Articolo 7 (Documento sulla politica di investimento)

Si propone, per una corretta definizione e redazione del "primo" documento sulla politica di investimento, l'indicazione di una data di presentazione, che potrebbe essere quella del documento strategico, approvato dall'Assemblea sui "Criteri di individuazione e ripartizione dei rischi nella scelta degli investimenti" ex articolo 3, comma 3, del citato d.lgs. 509/1994.

Articolo 9 (Limiti agli investimenti)

La definizione di prevalenza dell'investimento in strumenti negoziati nei mercati regolamentati, prevede una suddivisione dell'investito pari al 70% per l'investimento liquido ed al 30% per l'investimento alternativo, nell'ambito del quale l'investimento immobiliare si posiziona a tendere entro il 20% delle disponibilità degli Enti.

Occorre tenere presente che le Casse privatizzate ex d.lgs. 509/1994, a differenza delle Casse ex d.lgs. 103/1996, hanno una storia di investimenti tipica degli Enti Pubblici non Economici, configurazione giuridica mantenuta sino alla privatizzazione, basata su investimenti operati esclusivamente in titoli di Stato italiani, per la parte finanziaria, ed in immobili, per la parte reale. Per questo, tali Casse si trovano ad avere una esposizione diretta rilevante in immobili. Negli ultimi anni molte di tali Casse hanno proceduto con interventi di abbassamento delle esposizioni dirette attraverso l'apporto verso 'fondi immobiliari ad apporto', con l'obiettivo di messa a reddito e, laddove possibile, smobilizzo. Si tratta in questo caso di fondi del tipo FIA italiani riservati, con un unico quotista rappresentato dall'Ente di Previdenza apportatore dei beni immobiliari nel fondo.

Tale forma di investimento, che nello schema di regolamento in oggetto, non può superare il 5% delle disponibilità dell'Ente, dovrebbe poter prevedere, appunto per le Casse privatizzate ex d.lgs. 509/1994 una tempistica congrua, coerente con l'obiettivo di arrivare alla suddivisione 70-30 tra asset liquidi ed alternativi, potendo però elevare l'esposizione a FIA immobiliari, con parallela riduzione dell'esposizione diretta.

Si propone pertanto una maggiore elasticità sulle esposizioni immobiliari, rivedendo in aumento l'esposizione consentita ai FIA italiani riservati nonché la quota massima di partecipazione ai fondi FIA, con un limite massimo maggiore del 20%.

Si propone di consentire, inoltre, nell'ambito del portafoglio non liquido, l'utilizzo da parte delle Casse di un ulteriore 10%, rispetto al limite del 20% fissato per i FIA, da utilizzare per investimenti alternativi, in diversificazione rispetto all'esposizione immobiliare, rappresentati da Private Equity, Private Debt, Hedge Funds, Fondi Chiusi con sottostante di diversa natura.

Infine, l'unica deroga prevista nello schema di Decreto in esame è costituita dalla possibilità concessa alle Casse di arrivare fino al 20% di esposizione immobiliare diretta rispetto al proprio patrimonio. A tale proposito, occorre che codesto Ministero precisi il significato della locuzione '*disponibilità per gli investimenti*' (utilizzata nello schema in riferimento agli investimenti finanziari), al fine di apprezzarne la differenza dal termine '*patrimonio*'.

Articoli 11 e 12 (I conflitti di interesse) e (Incompatibilità)

ENPACL, al fine di assecondare la migliore prassi su cui la normativa in esame è fondata (definizione in modo trasparente, efficiente, corretto e consapevole di tutto il processo di investimento) ha già adottato un 'Regolamento sul processo di attuazione della politica di investimento', attualmente al vaglio dei Ministeri vigilanti, nel quale sono delineati sia la policy sui conflitti di interesse sia la definizione delle incompatibilità.

Articolo 13 (Entrata in vigore e norme transitorie)

Si propone di prevedere qui, oltre alla deroga sul posizionamento entro il limite massimo dell'investimento immobiliare diretto, di indicare anche la tempistica entro cui consentire deroghe sulle esposizioni massime per gli strumenti, come i FIA italiani riservati, che rappresentano il veicolo attraverso cui ci si riconduce all'obiettivo 70%-30%.